

Rappresentatività al 30% per le società scientifiche

PASQUALE QUARANTA

Trovate le soluzioni ai problemi di rappresentatività delle associazioni scientifiche, spiegate le procedure degli invii digitali, chiarito il ruolo dei sindacati e delle federazioni. Questi sono gli argomenti affrontati nella nota della direzione generale delle **professioni** sanitarie del ministero della salute (Dgprof 0054424 - P - 23/10/2017) in merito ai criteri che le società scientifiche devono possedere per entrare nell'elenco di quelle abilitate a formulare le linee guida. Infatti la disposizione, prevista dalla legge sulla responsabilità professionale, era stato oggetto di numerose richieste di chiarimento da parte dei soggetti potenzialmente interessati. Per tal motivo il ministero della salute ha specificato che per poter far parte dell'elenco le società scientifiche o tecnico-scientifiche dovranno presentare un grado di rappresentatività della categoria professionale pare al 30%. Nel caso in cui un settore professionale non dovesse presentare un soggetto con questa capacità allora si sceglierebbe quello con un'adeguata capacità di rappresentanza. Inoltre se dovesse mancare un parametro di riferimento a livello nazionale sul quale calcolare il 30% e non si fosse in grado di calcolare questa percentuale in relazione al numero totale dei professionisti che operano nella «disciplina» o «specializzazione» o «area» o «settore» di riferimento, in questa prima fase ci si limiterebbe a notificare il numero dei propri iscritti. La domanda per far parte dell'elenco dovrà essere firmata digitalmente e in caso di errore si avranno 120 giorni per procedere alla regolarizzazione. Invece per quanto riguarda la composizione del comitato scientifico che dovrà poi elaborare le linee guida, questo atterrà esclusivamente all'organizzazione della società scientifica o dell'associazione tecnico-scientifica e a nessun'altro organo. Sull'eventualità che per l'iscrizione all'elenco un'eventuale Federazione di società scientifiche presenti una domanda autonoma rispetto alle società che la compongono, la Federazione potrà farlo solo se in possesso di tutti i requisiti previsti nella legge, tra cui quello relativo a una



propria produzione tecnico-scientifica. In ultimo il Ministero precisa che il soggetto che invierà la domanda non dovrà avere tra le finalità quella della tutela sindacale della categoria per evitare che si crei una rappresentanza corporativa o dei conflitti di interesse .